



COMUNICATO UFFICIALE N. 481 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 293/A della F.I.G.C inerente la modifica dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 293/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 aprile 2025;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva;
- ravvisata, altresì, la necessità di coordinare le nuove disposizioni contenute nel Titolo VI delle NOIF di cui al Comunicato Ufficiale n. 289/A del 9 maggio 2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

Tali nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

Art. 33

Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

2. Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile,

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolute prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolute prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolute prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolute prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolute prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative al quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.

8. Le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate alle sanzioni previste dalle medesime disposizioni.